Emendamento variante A al punto 16 odg. 11 aprile 2022

**Un paracadute per le pensioni delle/dei 15'000 assicurati IPCT senza garanzie pensionistiche nel caso il piano alternativo fondato sulla RCDL di 700 mio Fr si riveli inefficace**

*Attribuzione all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) di un contributo integrativo di CHF 500 mio per la copertura del costo supplementare delle garanzie di pensione concesse agli assicurati con più di 50 anni nell’ambito della riforma dell’IPCT entrata in vigore il 1° gennaio 2013; nuovo cpv. 5 dell’art. 16 della Lipct*

*-*[*Messaggio del 15 gennaio 2020 n. 7784*](https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=102815&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100)

*-*[*Rapporto complementare del 30 settembre 2021 n. 7784 C R*](https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=102815&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100)

*-*[*Rapporto del 29 marzo 2022 n. 7784 R / 7784 C R*](https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=102815&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100) *relatori: Michele Guerra (coordinatore), Samantha Bourgoin, Fiorenzo Dadò, Ivo Durisch, Alessandra Gianella e Paolo Pamini*

**1. Premesso che il Gran Consiglio del Canton Ticino in virtù della norma transitoria dell’art. 24 legge sull’Istituto di previdenza del Canton Ticino IPCT in vigore dal 1.1.2013 ha garantito i diritti acquisiti alle assicurate e agli assicurati IPCT che al 31 dicembre 2012 avevano un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della modifica di legge al 1.1.2013: segnatamente ha garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012;**

**2. ritenuto che non è possibile far pagare parte di queste garanzie a 15’000 assicurate e assicurati (impiegati, docenti cantonali, docenti comunali, operatori sociosanitari e altri dipendenti di enti affiliati all’IPCT) che non ne beneficiano, ossia che al 31 dicembre 2012 avevano un’età di meno di 50 anni o che sono stati assicurati successivamente dall’IPCT (assicurati in primato di contributi senza garanzie);**

**3. ricordando quanto indicato al punto 4.2 dal messaggio 7784: “*Le disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico) alla lettera c cpv. 2 prevedono che “Se il grado di copertura è inferiore al 60% dal 1° gennaio 2020 e al 75% dal 1° gennaio 2030, gli enti di diritto pubblico versano ai loro istituti di previdenza, sulla differenza, gli interessi di cui all’art. 15 capoverso 2” (il tasso di interesse minimo LPP).*”;**

**4. ritenendo necessario rafforzare la soluzione del rapporto complementare del Consiglio di Stato al messaggio governativo 7784 e del rapporto commissionale che liberano una riserva di contributi del datore di lavoro per 700 mio. Fr e mettere al sicuro da rischi finanziari nei prossimi** **9 anni le/i 15'000 assicurati dell’IPCT senza garanzie e l’IPCT stesso, che non hanno responsabilità di sorta nel problema del finanziamento delle garanzie determinate dalla norma transitoria dall’art. 24 legge IPCT, votata dal Gran Consiglio il 6 novembre 2012;**

**si chiede con il presente emendamento che il Gran Consiglio approvi la seguente modifica della conclusione del rapporto commissionale:**

In particolare, si invitano gli organi dell’IPCT ad impiegare i CHF 700 mio. – che il Cantone metterà a disposizione quale versamento nelle RCDL – attraverso un nuovo mandato di gestione separato da quelli esistenti, tenendo sotto attento controllo i costi correnti di gestione complessivi, investendo gli averi sui mercati finanziari internazionali (possibilmente azionari) senza escludere la possibilità di approcci tesi al contenimento delle perdite massime pur preservando buona parte dei rendimenti attesi. Per tutelare le/i 15'000 assicurati senza garanzie i 250 mio Fr di riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione dovranno essere aumentati sino ad un massimo di 500 mio. Fr, nella misura in cui al 31.12.2029 l’obbligo di grado di copertura del 75% secondo legge federale LPP non sarà stato raggiunto da parte dell’IPCT. Per quanto riguarda la sostenibilità degli investimenti si rimanda alla sezione 9.2, mentre per quanto riguarda la necessità di un intervento a breve a seguito della riduzione del tasso di conversione si rimanda alla sezione 9.3.

Si invita pertanto il Gran Consiglio ad accogliere la seguente modifica di legge.

**Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012:**

**I**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Art. 16 cpv. 5 (nuovo)**  5Il Cantone a copertura del maggior costo della norma transitoria di cui all’art 24 accorda all’Istituto di previdenza una riserva di contributi del datore di lavoro di 700 mio. Fr, come indicato dal rapporto complementare del Consiglio di Stato al messaggio governativo 7784. Il Consiglio di Stato aumenterà la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione da 250 mio Fr. sino ad un massimo di 500 mio. Fr, nella misura in cui al 31.12.2029 l’obbligo di grado di copertura del 75% secondo legge federale LPP non sarà stato raggiunto dall’Istituto di previdenza. |  |

**II**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

8.4.22 Raoul Ghisletta